



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "G. Ungaretti"

Via Campanello, VII traversa, snc - 81030 TEVEROLA (CE) – Tel. 081.8118197

EMAIL: ceic87300r@istruzione.it - PEC: ceic87300r@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.icteverola.edu.it

Prot. n. _(vedi signature)_

Circolare n. 168/a.s. 2024/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - TEVEROLA
Prot. 0004003 del 25/03/2025
VII-4 (Uscita)

data e luogo _(vedi signature)_

Ai Referenti di Plesso

Al personale docente della scuola

Al Direttore S.G.A.

All'ufficio Personale

Al sito web: www.icteverola.edu.it

Oggetto: Indicazioni su richieste di permesso - ricognizione dei permessi fruiti - permessi per motivi familiari o personali, permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche

Con la presente, si forniscono indicazioni su quanto in oggetto, tenuto conto che l'attuale CCNL 2019/2021 ha anche innovato e abrogato taluni istituti contrattuali.

Circa le modalità di richiesta dei permessi si precisa che ogni permesso dovrà essere espressamente autorizzato dal dirigente scolastico.

Come di consueto la richiesta potrà essere inviata tramite registro elettronico, sarà vista e autorizzata dal dirigente scolastico.

Inoltre, si chiede:

- ai Referenti di plesso e all'Ufficio personale di procedere ad una ricognizione delle ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore dal febbraio 2025 ad oggi e di consegnarlo al dirigente scolastico entro il 31 marzo
- ai collaboratori del dirigente di vigilare sulle modalità di richiesta e di essere un tramite delle esigenze del personale con il dirigente scolastico, laddove indispensabile.

Qui di seguito si riepilogano le più importanti norme contrattuali.

Permessi retribuiti per motivi personali o familiari - Personale docente a tempo indeterminato

Vige per il personale docente l'art.15, comma 2:

"Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica possono essere fruiti in subordine *"alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".*



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "G. Ungaretti"

Via Campanello, VII traversa, snc - 81030 TEVEROLA (CE) – Tel. 081.8118197

EMAIL: ceic87300r@istruzione.it - PEC: ceic87300r@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.icteverola.edu.it

=====

Permessi brevi personale docente a tempo indeterminato e indeterminato

Compatibilmente con le esigenze di servizio, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 20226-2009, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere per il personale docente il limite che corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento (18 ore per i docenti di scuola secondaria, 22 ore per i docenti di scuola primaria).

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Si ricorda che eventuali ore di permesso e recuperi degli stessi devono essere regolarmente comunicati ed autorizzati dal dirigente scolastico ed annotati sui registri delle presenze

L'Amministrazione può operare la trattenuta sullo stipendio se il recupero non è stato possibile per motivi imputabili al dipendente.

Precisazioni su visite specialistiche

In merito alle visite specialistiche, si chiarisce che la disciplina è regolata attualmente dall'art. 55 septies, comma 5 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 che così stabilisce: *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica"*.

Sulla base dell'articolo sopracitato e richiamando la parola "permesso" menzionata dalla norma, è facoltà assoluta del dipendente scegliere di imputare l'assenza per le visite specialistiche:

- a malattia, quindi assenza per l'intera giornata con trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08;
- a un permesso breve ex art. 16 del CCNL citato, se la visita si effettua entro l'orario del permesso
- o
- a un permesso per motivi personali ex art. 15 del CCNL citato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo Statale "G. Ungaretti"

Via Campanello, VII traversa, snc - 81030 TEVEROLA (CE) – Tel. 081.8118197

EMAIL: ceic87300r@istruzione.it - PEC: ceic87300r@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.icteverola.edu.it

=====

Nel caso in cui il **dipendente decida di fruire di un permesso breve per visita specialistica, secondo l'istituto contrattuale previsto nell'art. 16, il permesso breve dovrà essere recuperato entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso**; il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Tale recupero scaturisce dal fatto che è **il dipendente a scegliere l'istituto cui imputare la visita specialistica**, diventando così, come stabilito nell'art. 16 del CCNL 2007, il permesso breve una esigenza personale che di conseguenza, come prevede la norma contrattuale, dovrà essere recuperato secondo le modalità di cui sopra.

Pertanto, per quanto sopra espresso e per ovvie ragioni di carattere organizzativo, si invita il personale a produrre domanda di permesso **con almeno cinque giorni d'anticipo** (eccetto per le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ex art.69 del CCNL 2019/2021 personale ATA che prevede un preavviso di almeno tre giorni o di 24 ore per i casi di particolare e comprovata urgenza o necessità); **la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità e deve essere documentata come previsto dalla norma contrattuale.**

Si ringrazia per la fattiva collaborazione

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Adele CAPUTO

(Firma elettronica)